

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

OGGETTO: Riforma Irpef – Focus sui redditi di lavoro dipendente

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche. In particolare, la norma

- riorganizza le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito; – modificando l'art. 13 del TUIR;
- rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni) modificando l'art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020;
- apporta significative novità alla disciplina del trattamento integrativo;
- determina la soppressione dell'ulteriore detrazione riconosciuta, solo per i periodi d'imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.

Le modifiche al regime di tassazione sopra indicate devono essere necessariamente integrate con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dal mese di marzo 2022.

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Scaglioni di Reddito	Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15,000 e fino a 28,000 euro	25%
oltre 28,000 e fino a 50,000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

DETRAZIONI DI LAVORO DI DIPENDENTE

L'art. 13 del TUIR con specifico riferimento ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati (art. 49 e 50 Tuir) prevede che le detrazioni di lavoro dipendente vengano calcolate con le seguenti modalità.

Reddito Complessivo	Detrazione Spettante
fino a 15.000 euro	euro 1880 ¹
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	$1910 + 1190 \times ((28.000 - RC) / 13.000)^2$
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	$1910 \times ((50.000 - RC) / 22.000)^2$

¹ L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690,00 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

² La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Dal mese di marzo 2022, contestualmente all'operatività dell'assegno unico e universale per ogni figlio minorenni a carico (e a decorrere già dal settimo mese di gravidanza), per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età a determinate condizioni³, nonché per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, le detrazioni per figli a carico troveranno applicazione, in via residuale, con riferimento esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.

³ il figlio deve frequentare un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea ovvero deve svolgere un tirocinio o un'attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui ovvero deve essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego ovvero deve svolgere il servizio civile universale.

Le detrazioni per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni spettano a condizione che il figlio possieda un reddito complessivo annuo fino ad euro 2.840,51 elevato a euro 4.000,00 per figli di età non superiore a 24 anni.

La detrazione teorica è pari ad euro 950,00 il cui valore effettivo deve essere determinato applicando la seguente formula:

Presenza di un unico figlio	
Figlio di età pari o superiore a 21 anni	$950 \times ((95.000 - RC) / 95.000)$

L'incremento di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo viene effettuata soltanto in funzione del numero dei figli che danno diritto alla detrazione. Pertanto, i figli per i quali spetta l'AUU non hanno alcuna rilevanza ai fini del predetto incremento.

La detrazione per famiglie numerose in caso di presenza di almeno 4 figli da marzo 2022 viene soppressa.

DETRAZIONI CONIUGE A CARICO E DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nessuna modifica è intervenuta per tali tipologie di detrazioni

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Il Trattamento integrativo sarà riconosciuto a partire dal periodo d'imposta 2022 limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda di ammontare superiore rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo in presenza della seguente specifica condizione, ovvero la somma delle

- detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR),
- altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR),
- detrazioni per oneri

deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda (cosiddetti incapienti).

In tal caso il trattamento integrativo è determinato in misura pari alla differenza fra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda nel limite annuo di euro 1.200,00.

ULTERIORE DETRAZIONE

Con effetto dal 01/01/2022 viene soppressa l'ulteriore detrazione che era stata riconosciuta nel periodo d'imposta 2020 e 2021 ai titolari di reddito compreso fra euro 28.000,00 e 40.000,00.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli